

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 23 ottobre 2019 - n. 15181

Determinazione in merito alla concessione di indennizzi regionali a favore delle imprese agricole per l'esecuzione delle misure fitosanitarie emanate per la lotta al nematode galligeno del riso (*Meloidogyne graminicola*)

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI,
AGEVOLAZIONI FISCALI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE

Vista la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, del 8 maggio 2000, CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto 6 luglio 2017 Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana;

Vista la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Visto il decreto n. 8039 del 30 maggio 2018 Piano regionale di emergenza per l'organismo nocivo *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield;

Vista la d.g.r. n. 1614 del 15 maggio 2019 Modifica alla deliberazione di giunta regionale n. 5457 del 25 luglio 2016 «Determinazioni in ordine alla concessione di indennizzi a compensazione di danni derivanti dall'applicazione di misure fitosanitarie per *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabrippennis*, *Aromia bungii*, *Popillia japonica* e *Erwinia amylovora*, ai sensi dell'art. 73 della l.r. 31/2008» che prevede l'aggiunta tra gli organismi nocivi per cui è ammessa l'erogazione di indennizzi del nematode *Meloidogyne graminicola*;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Preso atto che per l'attuazione delle misure previste dal Piano regionale di emergenza con specifiche ordinanze sono state imposte le seguenti misure fitosanitarie:

- Divieto di semina del riso per scopi produttivi;
- Semina fino a tre cicli successivi di riso con scopo di trap-crop;
- Disseccamento della coltura trap-crop allo stadio di 3-4 foglie;
- Trinciatura degli argini;
- Semina di una coltura biofumigante e successiva trinciatura ed interrimento;

Ritenuto al fine di standardizzare le modalità di indennizzo alle aziende che hanno applicato le misure fitosanitarie, di approvare uno schema unico per il calcolo dell'ammontare dei costi sostenuti, così come indicato nell'allegato A composto di n. 4 pagine parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che per l'imputazione delle lavorazioni meccaniche il costo è stato dedotto dai preziosi ufficiali delle imprese agro-mecchaniche di riferimento per l'area;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, agevolazioni fiscali, zootecnia e politiche ittiche individuate dalla d.g.r.n. XI/1631 del 15 maggio 2019;

Visto l'art. 17 l.r. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di approvare lo schema unico per il calcolo dell'ammontare del valore dell'indennizzo per l'esecuzione delle misure fitosanitarie per l'eradicazione di *Meloidogyne graminicola*, nematode galligeno del riso, così come indicato nell'allegato A composto di 4 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Andrea Azzoni

ALLEGATO A

Schema unico per il calcolo dell'ammontare dell'indennizzo per l'esecuzione delle misure fitosanitarie per la lotta contro *M. graminicola*

Indennizzo divieto semina riso			
ha	Produzione q/ha	Prezzo €/q	Valore indennizzo €
	80,00	35,00	

- Per le superfici sulle quali sono state applicate in modo completo le misure fitosanitarie al valore calcolato di PLV del riso deve essere decurtata del 35% come compensazione per le spese varie non sostenute.
- Per le superfici sulle quali sono state applicate le misure fitosanitarie a seguito delle ordinanze emesse a partire dal mese di luglio è prevista la sola decurtazione del costo della trebbiatura per un valore pari a 200,00/ha

Indennizzo unitario semente trap-crop (max 3 interventi)			
ha	risone q/ha	prezzo €/q	Valore indennizzo €
	2,00	35,00	

Indennizzo unitario preparazione letto di semina (max 3 interventi)		
ha	indennizzo €/ha	Valore indennizzo €
	90,00	

Indennizzo unitario operazione semina trap-crop (max 3 interventi)		
ha	indennizzo €/ha	Valore indennizzo €
	75,00	

Indennizzo unitario disseccamento trap-crop (max 3 interventi)			
ha	l/ha	prezzo €/l	Valore indennizzo €
	3,00		

- *Per le superfici sulle quali sono state applicate le misure fitosanitarie a seguito delle ordinanze emesse a partire dal mese di luglio è prevista una dose di 4l/ha*
- *Il prezzo imputato deve essere giustificato con documento fiscale*

Indennizzo unitario distribuzione erbicida (max 3 interventi)		
ha	indennizzo €/ha	Valore indennizzo €
	60,00	

Indennizzo pulizia argini con decespugliatore		
ha	indennizzo €/ha	Valore indennizzo €
	135,00	
decespugliatore argini e fossi 45 €/ora/ha per tre passaggi Costo imputabile esclusivamente per le superfici sulle quali sono state eseguite in modo completo le misure fitosanitarie previste		

Indennizzo semente coltura biofumigante			
ha	dose q/ha	prezzo €/q	Valore indennizzo €

- *Il prezzo imputato deve essere giustificato con documento fiscale*

Indennizzo preparazione letto di semina biofumigante		
ha	indennizzo €/ha	Valore indennizzo €
	90,00	

Indennizzo semina coltura biofumigante		
ha	indennizzo €/ha	Valore indennizzo €
	75,00	

Indennizzo interrimento coltura biofumigante		
ha	indennizzo €/ha	Valore indennizzo €
	210,00	

Sostegno accoppiato art 52 Reg UE 1307/2013		
ha	indennizzo €/ha	Valore indennizzo €
	96	

Interruzione esecuzione delle misure del PSR per causa di forza maggiore			
Misura	premio €/ha	ha coinvolti	Valore indennizzo €